



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 17

del 01/02/2024

Classificazione: 07-04-04 2019/4

Oggetto: COMUNE DI FAENZA - PIANO PARTICOLAREGGIATO RELATIVO ALLA SCHEDA DI PRG N. 167 "AREA CASINO PLACCI" SUB B. DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

c) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art.31 della L.R. 20/2000;

(...)

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n.20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che: *contemporaneamente al deposito, il PUA viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore;*

VISTA la L.R. n.20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art. 5, "*Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani*";

VISTA la L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n°276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28.01.1993 e n°1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina del 29/11/2019 (ns PG 28520/2019) con la quale è stato avviato il procedimento in oggetto;

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina del 14/12/2023 (ns PG 35464/2023) con la quale è stata richiesta l'espressione di parere alla scrivente Provincia relativamente al procedimento in oggetto per le competenze sopra richiamate, sono stati trasmessi i pareri acquisiti, e la documentazione progettuale aggiornata, comunicando che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni.

VISTA la Relazione del Servizio Pianificazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone:

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI, ai sensi dell'art.35 della L.R. n°20/2000, in ordine al Piano Particolareggiato relativo alla scheda di PRG n. 167 "Area Casino Placci" sub B del Comune di Faenza, i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna con PG 35464/2023 del 14/12/2023;
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat del Piano Particolareggiato in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel "Constatato" della presente Relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia riportate al punto c. del "Constatato" della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione all'Unione della Romagna Faentina dell'atto del Presidente relativo al procedimento in oggetto.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Pianificazione territoriale;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 52 del 20/12/2023 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 comma 1 e art. 174 comma 1 del D.LGS. n. 267/2000 – Approvazione" e n. 54 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione triennio 2024-2026 ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.LGS. n. 267/2000 – Approvazione";

VISTO l'Atto del Presidente n. 150 del 22/12/2023 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2024-2026 – Esercizio 2024 – Approvazione";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Paesaggista Giulia Dovadoli, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 422102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all'art. 4 della L.R. 24/2017";

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI, ai sensi dell'art.35 della L.R. n°20/2000, in ordine al Piano Particolareggiato relativo alla scheda di PRG n. 167 "Area Casino Placci" sub B, nel Comune di Faenza, i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna con PG 35464/2023 del 14/12/2023;

2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat del Piano Particolareggiato in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate al punto b) del “Constatato” della relazione di cui all’Allegato A) del presente atto;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all’art.5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del “Constatato” della relazione di cui all’Allegato A) del presente atto;
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione all’Unione della Romagna Faentina dell’atto del Presidente relativo al procedimento in oggetto.

DA ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 101/2023.

ATTESTA CHE

il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

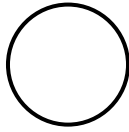
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

COMUNE DI FAENZA

**PIANO PARTICOLAREGGIATO RELATIVO ALLA SCHEDA DI PRG N. 167
“AREA CASINO PLACCI” SUB B. DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI
AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI
PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I -
ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E
S.M.I.**

IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

c) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art.31 della L.R. 20/2000;

(...)

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n.20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che: *contemporaneamente al deposito, il PUA viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore;*

VISTA la L.R. n.20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art. 5, "*Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani*";

VISTA la L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n°276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28.01.1993 e n°1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina del 29/11/2019 (ns PG 28520/2019) con la quale è stato avviato il procedimento in oggetto;

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina del 14/12/2023 (ns PG 35464/2023) con la quale è stata richiesta l'espressione di parere alla scrivente Provincia relativamente al procedimento in oggetto per le competenze sopra richiamate, sono stati trasmessi i pareri acquisiti, e la documentazione progettuale aggiornata, comunicando che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni.

PREMESSO:

CHE il Comune di Faenza è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 5761/17 del 22.01.2010;

CHE il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina nella seduta del 31.03.2015 ha approvato con deliberazione n° 11 il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza;

CHE il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina nella seduta del 30.11.2016 ha approvato con deliberazione n° 56 la variante n. 2 al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza.

CONSTATATO CHE

Il presente Piano Particolareggiato di iniziativa privata riguarda la trasformazione urbanistica a carattere produttivo dell'area individuata dal RUE vigente in "Ambiti sottoposti a POC" regolati dall'Art. 32.5 della NdA che ne prevede la trasformazione in applicazione della disciplina del PRG96, come disposto dalla scheda 167 "Area Casino Placci" sub comparto B.

Il sub comparto è stato oggetto di "Schema di Inquadramento Operativo (SIO "Area Produttiva Casino Placci scheda n. 167 – Tav. P3 PRG1996") approvato con Atto di Consiglio Comunale Prot. 5131/397 del 19/12/2007, con il quale è stata sancita la suddivisione dell'area nei due sub comparti, attuabili in maniera autonoma e distinta, A e B, con relativa individuazione delle aree pubbliche e private. Attualmente è in corso di approvazione un progetto di piano particolareggiato di iniziativa privata anche per il sub comparto A confinante.

La Società GIMO srl in Liquidazione, unitamente alla Società GEA srl (proprietaria del sub comparto A) hanno inoltre presentato il "Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica" riferito alla "Estensione della rete fognaria pubblica con realizzazione di nuovo impianto di sollevamento nell'ambito delle nuove urbanizzazioni su Via Pana" approvato dall'Ente Gestore Hera SpA con nota del 20/02/2023 Prot. 0016972/23, affinché venga attuata l'estensione della rete fognaria pubblica lungo la Via Pana, così da consentire l'allaccio sia delle nuove lottizzazioni sia di quelle già insediate.

Il sito è ubicato nel Comune di Faenza, sulla Strada Provinciale via Pana (che ne costituisce il limite Nord), ai margini dell'area urbana, in una zona a vocazione prevalentemente produttiva in prossimità del Casello Autostradale dell'A14. E' delimitato a Sud e Est inoltre dallo scolo consorziale "Fosso Vecchio", mentre a Ovest confina con la cabina primaria "Faenza Nord", con un nucleo abitativo esistente facente parte del sub comparto A, e con altro nucleo abitativo prospiciente a via Pana escluso dal perimetro di scheda.

Nel sito di intervento sono presenti diverse linee di competenza Enel, aeree ed interrato di Media e Bassa tensione, nonché linee aeree di alta tensione di competenza TERN e condotte interrate della rete gas di competenza SNAM.

L'area privata sarà costituita da un unico macro-lotto con destinazione produttiva-artigianale, di cui è individuato il massimo ingombro planimetrico e definita la SUL massima insediabile, pari a 14134,50 mq, con un'altezza massima dei nuovi edifici pari a 12 m.

Nel dettaglio, è ammesso l'insediamento delle seguenti destinazioni d'uso, elencate all'Art. 3.1 delle Norme di Attuazione del PRG:

- b4) artigianato di servizio, attività produttive di tipo manifatturiero – artigianale solamente se laboratoriale, commercio all'ingrosso, depositi;
- c) funzioni produttive di tipo manifatturiero, ivi compresi gli insediamenti di tipo agroalimentare, magazzini, depositi e frigoriferi relativi alle suddette attività produttive.

E' previsto inoltre lo spostamento e allargamento della strada di accesso alla cabina primaria di Enel, con contestuale riconfigurazione dell'area di accesso al sito stesso. Tale viabilità, a seguito della variazione di assetto, diverrà quindi pubblica, e consentirà inoltre l'accesso all'area privata, al parcheggio pubblico, e alle nuove aree pubbliche del sub comparto A adiacente.

Le aree pubbliche comprendono inoltre un parcheggio alberato organizzato in unica fila con posti auto a pettine, localizzato al limite nord dell'area privata, in adiacenza a via Pana. Il verde pubblico è localizzato a fianco del parcheggio stesso fino allo scolo consorziale Fosso Vecchio, mentre il verde privato occupa la restante parte del limite Est del comparto e tutto il limite meridionale. Le aree di laminazione sono costituite da due bacini, uno collocato in area pubblica, l'altro in area privata.

All'interno dell'area destinata a parcheggio pubblico troverà collocazione inoltre il nuovo impianto di sollevamento delle acque reflue collegato all'estensione della rete fognaria pubblica di cui al sopracitato progetto approvato da HERA SpA.

Per quanto riguarda la definizione del tirante idrico di riferimento, in risposta alle prescrizioni del parere di competenza Consorzio di Bonifica del 12/07/2019 avente ad oggetto "Definizione del tirante idrico di riferimento per l'area denominata Casino Placci sub comparto B", è previsto un rialzamento complessivo del terreno di almeno 50 cm rispetto al piano di campagna originario, di cui una parte consistente (fino a 35 cm) risulta già eseguito con DIA Prot. 625/2008.

Le eccedenze di standard pubblico evidenziate dagli elaborati progettuali sono configurabili come standard pubblico anticipato in favore di futuri cambi di destinazione d'uso all'interno del sub comparto B ammissibili dalle norme di scheda e/o dalle norme di attuazione vigenti al momento della trasformazione.

Non sono previste modifiche al canale consorziale "Fosso Vecchio", classificato come bene di interesse paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art.142 comma 1 lettera c, che rimarrà a cielo aperto inserito in ampia fascia di rispetto a verde permeabile.

In merito alle interferenze con la viabilità provinciale via Pana, si è espresso il Settore Viabilità della scrivente Provincia (ns. PG 32035 del 13/11/2023) dettando alcune prescrizioni.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Così come previsto dall'art.51 della L.R. 15/2013 che ha modificato l'art.19 della L.R. 20/2000, la relazione di Valsat riporta al suo interno un apposito capitolo denominato "Analisi di coerenza esterna - Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni", che fornisce una puntuale disamina degli articoli e delle norme dei principali strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, evidenziandone la coerenza con quanto disposto.

A integrazione di quanto riportato nell'elaborato R5 – Valsat, si sottolinea che l'area, come evidenziato nella tavola 5 del PTCP vigente, ricade all'interno di ambito produttivo specializzato di livello sovracomunale, e in particolare all'interno dell'ambito 11 denominato Zona industriale Autostrada – Naviglio - S.Silvestro 2, e dell'aggregato D (ambiti speciali per attività produttive strategici) presso l'intersezione dell'Autostrada A14 con la direttrice Naviglio, che comprende gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale 11 e 12 del Comune di Faenza.

Tali aree sono soggette alla disciplina dell'art 8.1 delle NTA del PTCP, di cui si riporta di seguito un estratto:

...omissis...

4.(l) Per tutti gli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale di cui al comma 1, la cui individuazione nel dettaglio dovrà avvenire in sede di P.S.C. o di Accordo Territoriale ai sensi del successivo comma 8, si formulano i seguenti indirizzi generali:

- Caratterizzazione di ciascun ambito in base alle proprie condizioni peculiari e potenzialità evolutive, stabilendo a seconda dei casi una caratterizzazione più marcatamente manifatturiera e per la logistica ovvero una caratterizzazione mista per attività manifatturiere, terziarie e commerciali, e definendo in tal caso il mix più opportuno delle altre destinazioni ammissibili.
- Schedatura delle attività produttive presenti e delle specifiche condizioni ambientali e infrastrutturali, anche ai fini di una definizione dei requisiti di compatibilità delle tipologie di attività insediabili.
- In particolare, definizione dell'idoneità o non idoneità dell'ambito per l'insediamento di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e di impianti di gestione di rifiuti, e dei relativi requisiti di insediamento anche in relazione al sistema della viabilità d'accesso, all'esistenza di presidi ambientali e reti di monitoraggio ambientale e, per gli impianti di gestione dei rifiuti, alla baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione.
- Riqualificazione e completamento delle dotazioni infrastrutturali ed ecologiche.
- Individuazione di risposte in sito alle esigenze di sviluppo o di reinsediamento delle attività già insediate nell'ambito, fermo restando il rispetto delle compatibilità ambientali e delle limitazioni d'uso dettate dalle altre norme del presente piano.
- Riutilizzazione, ancora per attività di tipo produttivo (secondarie o terziarie) delle aree e degli insediamenti che si rendano disponibili per dismissione.
- Miglioramento delle condizioni di accessibilità per le merci e per le persone, anche con i servizi di trasporto collettivo locale, e delle opportunità di organizzazione della logistica.
- Qualificazione dei servizi comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori.
- Ottimizzazione dei consumi idrici ed energetici, applicazione di azioni finalizzate al risparmio e riutilizzo di tali risorse e alla riduzione e riciclaggio dei rifiuti, in applicazione degli indirizzi di cui al Titolo 12;
- Miglioramento dell'immagine complessiva degli insediamenti in termini di riordino urbanistico, di qualità architettonica, di opere di mitigazione e ambientazione paesaggistica attraverso adeguate dotazioni ecologiche e ambientali, anche destinando a tali finalità parte delle dotazioni prescritte di aree per attrezzature e spazi collettivi.
- Miglioramento della qualità ecologica dell'insediamento e del contesto, anche contribuendo, attraverso le dotazioni ecologiche dell'insediamento stesso, alla realizzazione, al potenziamento o al ripristino di elementi funzionali di rete ecologica.
- Informazione e assistenza per l'accesso ai finanziamenti UE per la qualificazione in senso ambientale delle attività produttive; promozione dell'accesso delle imprese al sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale ("EMAS", ISO 14000).
- Promozione di forme di certificazione ambientale riferite all'area produttiva nel suo complesso oltre che alla singola impresa.
- Sostegno a iniziative di marketing territoriale.

...omissis...

6.(I) I cinque aggregati di ambiti produttivi 'strategici' di cui al comma 3 sono quelli indicati dal PTCP per fornire la parte prevalente dell'offerta insediativa in risposta alla eventuale ulteriore domanda futura, in particolare da parte di nuove attività nella misura in cui la domanda si manifesterà.

In queste aree varranno i vincoli dettati al comma 4 del presente articolo.

In queste aree sarà proibito l'insediamento di attività a rischio di incidente rilevante.

Per le aree di nuovo insediamento di cui al presente articolo, nell'ottica della riduzione dell'impatto ambientale e dello sviluppo delle energie rinnovabili riconosciute come le più idonee a coniugare i temi della sostenibilità che incardinano questo piano, ci si adopererà affinché per le nuove attività che in quelle aree saranno insediate si preveda anche la capacità di autoprodurre parte dell'energia necessaria alla conduzione dell'attività mediante il ricorso alla installazione di apparati capaci di produrre energia da fonti rinnovabili (quali fotovoltaico, solare ed eolico) posta in capo a chi intenda realizzare detti nuovi insediamenti.

L'obiettivo tendenziale della Provincia, anche con la collaborazione dei privati, in caso di accordi volontari tesi a sistemi di gestione ambientale certificati, è quello di soddisfare nel tempo quote significative del fabbisogno energetico con energia derivata da fonti rinnovabili.

...omissis....

8.(D) Per ciascun ambito specializzato di rilievo sovracomunale, la Provincia e i Comuni nel quale l'ambito ricade o comunque interessati o influenzati dalle prospettive dell'ambito sottoscrivono un Accordo territoriale, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000. Per gli aggregati di ambiti come descritti al comma 3 va sottoscritto un Accordo unitario per l'intero aggregato.

A tal riguardo, relativamente alla coerenza con il comma 8 del presente articolo, si segnala che l'ambito in oggetto e il relativo aggregato D sono disciplinati dall' "Accordo Territoriale per gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale e per i poli funzionali dell'Ambito faentino (ai sensi dell'art. 15 della L.R. n.20 del 24 marzo 2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e ss.mm.ii.)" sottoscritto dalla Provincia Ravenna nel 2010 con i Comuni che attualmente costituiscono l'Unione della Romagna Faentina, nell'ambito del PSC redatto in forma associata.

In materia di rifiuti, la relazione riporta l'estratto della Tavola 4 della Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) in attuazione al Piano Regionale dei Rifiuti (P.R.G.R.), approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del 27.02.2019, nel quale si evidenzia come parte dell'area risulti ad ammissibilità condizionata alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Il progetto in esame non prevede l'insediamento di tale tipo di attività.

In materia di coerenza con l'art 3.10 del PTPC, si evidenzia che per l'area in esame non risultano interferenze con aree forestali.

Per quanto attiene la pericolosità idraulica, relativamente alla variante di coordinamento tra il piano gestione rischio alluvione e i piani stralcio di bacino, nelle mappe di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni, l'area in esame ricade nella tav. PM12 che ricomprende sia il reticolo principale sia il reticolo secondario di pianura, laddove è classificata con scenario di pericolosità P2 (probabilità di alluvioni poco frequenti). In applicazione delle Norme Integrative l'Art. 32 – "Aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti o rare" viene trasferita la competenza al Comune il quale dovrà, per le aree così classificate, valutare la sostenibilità delle previsioni urbanistiche ed edilizie relativamente al rischio idraulico facendo riferimento alle possibili alternative localizzate e/o all'adozione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone esposte (come indicato al comma 1 lettera b) dell'Art. 32). Il comma 3 dell'Art. 32 riguarda il reticolo di bonifica e rimanda alla "Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno", demandando al Consorzio di Bonifica l'espressione di parere in merito. A tal proposito si rinvia al parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, riportato al seguente punto b del "Constatato", relativamente al bacino del collettore consorziale Fosso Vecchio, in destra idrografica del Senio.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE

In adempimento a quanto previsto dall'art. 5 della LR 20/2000, per il caso in esame sono stati individuati e convocati alle conferenze di servizi in modalità asincrona organizzate per l'esame del presente Piano Particolareggiato, quali soggetti competenti in materia ambientale: AUSL, ARPAE, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Si riportano di seguito i pareri dei Soggetti ambientalmente competenti che si sono espressi dichiarando il proprio parere favorevole condizionato.

- AUSL della Romagna, prot. 0209291/P del 19/08/2020

Con riferimento al Piano in oggetto è stata valutata la documentazione e le integrazioni fornite per la definizione dei vincoli dovuti alla presenza nell'area di impianti per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica.

Nel prendere atto delle valutazioni redatte dal gestore degli impianti in parola che ne ha definito le Dpa, si sottolinea che nei luoghi adibiti a permanenza di persone in prossimità delle linee ed installazioni elettriche dovrà essere rispettato l'obiettivo di qualità individuato dalla normativa vigente.

Infine si ritiene utile evidenziare che il corretto inserimento degli interventi previsti dal piano non può prescindere dall'individuazione delle soluzioni impiantistiche atte a garantire la corretta gestione e smaltimento delle acque usate.

- ARPAE – Distretto di Ravenna: parere ambientale e di compatibilità acustica prot. URF 97477 del 28/09/2023

PARERE AMBIENTALE

...omissis...

Visti i pareri favorevoli condizionati di Hera S.p.A.:

- Prot.16972/23 del 20/02/2023- Pratica 2381003 Estensione rete fognaria e nuovo impianto di sollevamento a servizio delle lottizzazioni in via Pana "Area Casino Placci-Scheda 167 Sub A-B" a Faenza. Comune di Faenza. Rilascio di parere definitivo impianto di sollevamento. Con il quale si approva il progetto presentato dalla società GEA srl (proponente del del PP relativo al Sub comparto A) e la Società GIMO srl in liquidazione (proponente del PP relativo al Sub comparto B) relativo all'estensione della rete fognaria pubblica con realizzazione di nuovo impianto di sollevamento.*
- Prot.78384/23 del 01/09/2023- Pratica 19810086 Piano particolareggiato Scheda PRG n.167 Sub B "Area Casino Placci" via Pana a Faenza. Proprietà GIMO Srl. Rilascio parere PUA. Parere espresso alla luce degli elaborati di progetto in cui tra l'altro si stimano 50 AE.*

Si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

- all'interno dei lotti di futura edificazione, dovrà essere privilegiata l'adozione di sistemi atti a favorire l'infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche, quali pavimentazioni drenanti o tubazioni drenanti;*
- qualora le aree esterne della nuova lottizzazione siano adibite all'accumulo / deposito / stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti/rifiuti e/o allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad altri usi per le quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte, la rete di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere dotata di sistemi di raccolta/trattamento di tali acque (acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento), distinta da quella delle acque meteoriche pulite, non soggette a contaminazione in conformità alla DGR 286/05 e alla DGR 1860/06. Quanto sopra dovrà essere effettuato prima dell'attivazione dello scarico e sarà soggetta al rilascio di espressa autorizzazione allo scarico da parte dell'Autorità Competente;*
- per le acque meteoriche prodotte dal nuovo comparto dovrà essere presentata domanda di autorizzazione allo scarico in acque superficiali .*
- in sede di Convenzione dovrà essere indicato il soggetto gestore della prevista vasca di laminazione.*

MATRICE DI INQUINAMENTO ACUSTICO

...omissis...

Considerato che sono stati forniti gli elementi necessari per definire la compatibilità acustica della destinazione artigianale – produttiva del lotto, rispetto al contesto di insediamento, in accordo con la DGR 673/2004; in particolare nella relazione sono presenti:

- 1. inquadramento territoriale dell'area di progetto, delimitata a nord da via Pana, ad Est e Sud da area agricola, ad Ovest cabina primaria di Enel; rappresentazione dell'area in planimetria adeguata; La proposta progettuale di trasformazione, ad uso artigianale – produttivo, attualmente senza descrizione delle specifiche attività che si insedieranno, perché ancora non note, prevede lo spostamento ed allargamento della attuale strada di accesso alla cabina primaria di Enel che consentirà l'accesso al lotto privato e al parcheggio pubblico in progetto, trasformandola in viabilità pubblica;*
- 2. individuazione della classe acustica della zona di trasformazione in classe IV di progetto coerente con l'adiacente classe III dell'agricolo, e classe V del produttivo*

posto a nord della via Pana, come attribuite dal Piano di classificazione acustica del Comune di Faenza;

3. indicazione della presenza di ricettori (residenze esistenti: Recettore A in classe IV in affaccio sulla via Pana e adiacente alla strada di ingresso all'area di Piano, Recettore B in classe III distante circa 80 m, in zona agricola);

4. descrizione delle sorgenti sonore significative presenti nella zona (infrastrutture stradali e area industriale); non vengono ad oggi definite sorgenti sonore relative alle attività in progetto, poiché non ancora individuate;

5. caratterizzazione acustica sul TR diurno e notturno delle sorgenti attuali; modalità di esecuzione e valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche eseguite nel mese di marzo 2019;

6. indicazione dei livelli di rumore presenti in periodo diurno e notturno e indicazione delle sorgenti responsabili di tali livelli ante operam e post operam; verifica di criticità acustiche già nell'ante operam al Recettore A per il contributo della via Pana, sia in TR diurno che notturno

7. valutazione di conformità del limite di immissione assoluto e differenziale, previsti dal piano di classificazione acustica comunale, alle condizioni individuate in relazione (determinazione soglie massime di emissione sonora per le attività in progetto per la non applicabilità del limite di immissione differenziale e non peggioramento del livello di immissione assoluto al recettore A).

Si esprime PARERE FAVOREVOLE alla compatibilità acustica del progetto a condizione che:

A) Alla domanda del titolo edilizio dovrà essere presentata documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi della Legge quadro sull'inquinamento acustico 447/95, redatta secondo i criteri della DGR 673/2004. Tale relazione dovrà valutare tutte le sorgenti sonore, rappresentate in opportuna planimetria e lay-out degli impianti e della movimentazione, specificando tipologia, marca e modello, potenza sonora o pressione sonora certificata a distanza nota, dovrà inoltre essere valutata la possibilità di ottenere contributi delle sorgenti sonore ai ricettori, inferiori alla soglia di applicabilità del limite di immissione differenziale diurno e notturno.

B) dovranno essere ottemperate le condizioni poste come indispensabili nel presente studio, in particolare:

1) Il Livello di pressione sonora massimo dovuto all'indotto dalle sorgenti fisse e/o lavorazioni di piazzale, lungo il perimetro esterno del nuovo lotto produttivo non dovrà superare:

- in direzione del recettore A: 68dBA per il periodo diurno e 54,5dBA per il notturno;
- in direzione del recettore B: 66dBA per il periodo diurno e 55dBA per il notturno.

2) L'edificio di progetto dovrà essere costruito a non meno di 20 m di distanza dalla strada via Pana per ottenere la rispondenza ai limiti in facciata di IV classe in periodo diurno e almeno al doppio della distanza per la conformità ai limiti di IV classe in periodo notturno.

L'area esterna interposta non dovrà essere destinata a permanenza di persone, ma eventualmente a parcheggio.

3) Le funzioni abitative al servizio dell'attività, consentite a seguito l'applicazione di incentivi di qualità, in misura non eccedente il 5% della U.T., ed eventuali uffici con presenza di personale anche per il periodo notturno, dovranno essere posizionati in posizione schermata rispetto alla rumorosità della via Pana, e sottoposti a verifica della conformità alla normativa acustica con apposito studio;

4) L'incremento di traffico sulla via Pana e lungo il corsello di accesso all'area, per indotto del nuovo comparto, non dovrà superare gli 80 veicoli equivalenti/ora (un mezzo pesante corrisponde a circa 8 veicolo leggeri) in periodo diurno (0 nel

notturno) al fine di non peggiorare il clima acustico al recettore A, già attualmente soggetto a criticità acustica;

-Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Prot. 10950 del 21/07/2023

Con riferimento al Piano Particolareggiato relativo alla scheda PRG n.167 "Area Casino Placci" – Sub Comparto B in via Pana, comune di Faenza (RA), esaminati gli elaborati prodotti e preso atto che:

- il progetto prevede la realizzazione di due sistemi di laminazione distinti per la porzione pubblica e il lotto privato, aventi scarico terminale rispettivamente nel fosso stradale di via Pana e nello scolo consorziale "Fosso Vecchio";

- i bacini di laminazione previsti, su area pubblica e su area privata, sono stati correttamente dimensionati secondo quanto previsto dall'art. 20 del piano Stralcio per il bacino del torrente Senio (invarianza idraulica);

- ai fini del non incremento del rischio idraulico, come previsto dalla Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno del 25/01/2009, la quota di progettazione dei nuovi fabbricati e/o degli elementi sensibili dovrà tenere conto della quota del tirante idrico di riferimento indicato nel parere espresso dallo scrivente consorzio in data 12.07.2019 (prot. cons.le n. 6137), si esprime, per quanto di competenza, unicamente dal punto di vista idraulico e fatti salvi i diritti di terzi, parere di massima favorevole alla realizzazione dell'intervento in progetto (pur non condividendo la scelta progettuale di separare la laminazione pubblica e quella privata), con le prescrizioni di seguito riportate.

Per le eventuali opere che insistono all'interno della fascia di rispetto del canale di bonifica (pista ciclabile, eventuali recinzioni, ...) occorre far riferimento al vigente Regolamento per le concessioni e autorizzazioni, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con deliberazione n. 11 in data 24 giugno 1996, e all'art. 15 del Piano Stralcio, che prescrive una fascia minima di rispetto ai lati dei canali di scolo della larghezza di 5,00 m dal ciglio superiore teorico del canale medesimo. Pertanto la messa a dimora di eventuali alberature in fregio allo scolo consorziale "Fosso Vecchio" dovrà garantire una luce libera misurata tra l'ingombro della chioma delle piante giunte al loro massimo sviluppo ed il ciglio superiore teorico del canale non inferiore a 5,00 m.

In sede di presentazione del permesso di costruire sarà necessario presentare un particolare degli scarichi dei due bacini di laminazione, sia nel fosso provinciale che nello scolo consorziale, al fine di verificare la portata massima scaricata che non dovrà essere superiore a 15 l/s per ettaro di superficie.

Sarà inoltre necessario presentare regolare richiesta di concessione per la realizzazione del manufatto di scarico delle acque meteoriche a servizio lotto privato, avente come recettore lo scolo consorziale.

Tale richiesta dovrà essere redatta a norma del già citato Regolamento per le concessioni e le autorizzazioni e corredata degli idonei elaborati grafici di progetto.

- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini prot. URF 15606 del 17/02/2023

Con riferimento alla richiesta di parere pervenuta a questo Istituto in data 18/01/2023, questa Soprintendenza esprime il proprio parere di competenza in relazione alla tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 16 della L. 1150/1942, e in relazione alla tutela archeologica.

Tutela paesaggistica

- esaminata la documentazione pervenuta,

- considerato che dalle Valsat dei due sub comparti risulta che le aree in oggetto sono soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) "Fosso Vecchio";

- considerato che gli ambiti in oggetto sono per buona parte compresi in area di tutela paesaggistica in quanto i confini sud ed in parte sud –est dei lotti seguono lo sviluppo del “Fosso Vecchio”, mentre a nord sono confinanti con via Pana, oltre la quale sono presenti aree industriali esistenti;

questa Soprintendenza esprime parere favorevole ritenendo di indicare fin d’ora i seguenti orientamenti progettuali da seguire in fase di presentazione dei progetti di dettaglio per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004:

- prevedere un progetto di inserimento paesaggistico unitario per tutte le aree libere di intervento che comprenda i lotti privati e le aree pubbliche e che si fondi sulle seguenti linee programmatiche:

- al confine con il Fosso Vecchio individuare una fascia di vegetazione che preveda almeno un doppio filare alternato di alberi ad alto fusto unitamente a vegetazione arbustiva;
- caratterizzare paesaggisticamente le aree a ridosso dei bacini di laminazione anche attraverso la piantumazione di essenze arbustive e/o arboree locali;

- al fine di favorire l’inserimento paesaggistico della futura edificazione:

- si dovranno prevedere prospetti con finiture, bucature, composizione atte a favorire i chiaro/scuri per ridurre la percezione del volume e la compattezza dello stesso;
- i limiti di massimo ingombro dei lotti edificabili dovranno essere il più possibile arretrati rispetto allo sviluppo dello scolo consorziale “Fosso Vecchio”;
- le altezze dei fabbricati dovranno essere rapportate con le caratteristiche dell’area, prediligendo volumi che sfruttino la massima altezza prevista da piano lungo via Pana e prevedendo invece volumi con altezze più contenute nelle aree prossime al Fosso Vecchio.

Sono fatte salve le verifiche di codesta Amministrazione comunale in merito alla conformità dell’intervento al PTCP e alla pianificazione comunale.

Tutela archeologica

In relazione all’oggetto,

- analizzata la documentazione tecnica allegata;

- considerato che l’intervento prevede la realizzazione di piano particolareggiato;

- rilevato che tale intervento prevede opere di scavo a differenti profondità, sia per quanto riguarda le opere di urbanizzazione e le connesse reti infrastrutturali da realizzare che per quanto concerne l’individuazione delle aree per successive edificazioni;

- valutato che l’area oggetto di intervento ricade all’interno di una zona censita ad alta e media potenzialità archeologica (NTA del PSC – Faenza, art. 11.2; NTA del RUE – Faenza, art. 23.5) nella tav. C.2_B_07 del RUE – Faenza, nonché nei pressi di una zona di tutela dell’impianto storico della centuriazione;

- considerato il fatto che, date le caratteristiche della zona, la prossimità alla centuriazione e il confronto con alcuni rinvenimenti pregressi, potrebbero essere intercettate evidenze o resti archeologici anche a profondità limitate rispetto all’attuale p.d.c.;

- rilevato che l’area di intervento risulta al momento quasi totalmente libera da edifici, questa Soprintendenza ritiene di subordinare il proprio parere di competenza all’esecuzione di sondaggi archeologici preventivi.

Tali sondaggi, da realizzarsi attraverso l’uso di mezzo meccanico dotato di benna liscia, dovranno comprendere un campione sufficientemente rappresentativo (sia in estensione, sia in profondità) per la definizione delle caratteristiche della stratificazione e dell’eventuale presenza di evidenze archeologiche e dovranno essere eseguiti in tutta l’area interessata dal piano particolareggiato, così come riportata nelle cartografie allegate all’istanza. In considerazione delle caratteristiche dell’area si ritiene opportuno eseguire sondaggi archeologici della profondità di

almeno -1,50 m di profondità dall'attuale p.d.c.; laddove le previsioni progettuali prevedano scavi a profondità maggiori, i sondaggi dovranno raggiungere la quota di fondo scavo necessaria per i previsti lavori. Vista la fase progettuale, nel caso in cui le future edificazioni dei lotti prevedranno opere di scavo a profondità maggiori di quella indicata e al momento sconosciute, gli approfondimenti conoscitivi verranno compiuti nella fase immediatamente precedente all'effettiva realizzazione degli edifici. Si conferma quanto concordato tra le Amministrazioni in merito alla fase di esecuzione delle indagini preventive, di cui alla nota di questo Ufficio ns. prot. n. 1143 del 28/01/2022, in riscontro alla proposta metodologica formulata dall'Unione Romagna Faentina. Pertanto, si esprime parere favorevole al completamento dell'iter procedimentale relativo all'approvazione del piano particolareggiato, restando salva la realizzazione delle indagini preventive prima della dell'esecuzione delle opere relative al primo permesso di costruire o ad altre autorizzazioni da conseguire. Tale prescrizione dovrà essere inclusa nell'eventuale convenzione da stipulare al termine del procedimento di approvazione.

L'esecuzione delle opere di archeologia preventiva dovrà essere attuata da operatori archeologi specializzati, senza alcun onere per questa Soprintendenza, che assumerà la direzione scientifica dell'intervento. I tempi e le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere concordati con il funzionario responsabile di zona.

Si precisa fin d'ora che, nell'eventualità del rinvenimento di livelli antropizzati e/o strutture archeologiche, pure se conservate in negativo, questa Soprintendenza si riserva di valutare l'eventuale necessità di procedere con scavi archeologici stratigrafici estensivi o altre attività di approfondimento finalizzate alla tutela dei depositi archeologici individuati.

Soltanto all'esito delle indagini prescritte e alla consegna della Relazione Archeologica Definitiva sarà espresso il parere di competenza da parte di questo Ufficio. Le indagini archeologiche, e la relativa documentazione, dovranno essere eseguite secondo quanto indicato nel "Regolamento per la conduzione delle indagini archeologiche, elaborazione e consegna della documentazione e trattamento dei materiali archeologici", pubblicato con D.S. n. 25/2022...omissis...

Resta inteso che, in ogni caso, qualora durante i lavori venissero scoperti beni archeologici, resta salvo quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" in materia di rinvenimenti fortuiti. Si ricorda che tale norma impone la conservazione dei resti rinvenuti e l'immediata comunicazioni agli organi competenti, non causando alcun danno agli elementi del patrimonio rinvenuti, che possono essere costituiti da stratificazioni archeologiche non immediatamente riconoscibili da personale non qualificato.

Si attende riscontro in merito e comunicazione con congruo anticipo (almeno 10 giorni) del nominativo della ditta e/o della persona incaricata del controllo archeologico e della data prevista per l'inizio dei lavori, al fine di poter garantire le spettanti funzioni ispettive. Si precisa che la ditta eventualmente incaricata del controllo dovrà essere puntualmente informata, dalla committenza e dalla direzione dei lavori, delle prescrizioni ivi contenute, raccomandando la consegna di copia della presente nota.

Lo strumento urbanistico in oggetto è stato depositato e pubblicato nei termini di legge, per 60 giorni a far data dal 06/07/2022 e durante tale periodo non sono pervenute osservazioni.

c. PARERE SULLA COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

In base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008, dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" e dalle N.T.C. 17/01/2018 al punto "6.12" (fattibilità di opere su grandi aree) questo Servizio

VISTO

la Relazione geologica e sismica e relativa integrazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità del progetto con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

- **1:** gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;
- **2:** il valore di Vs30 e la categoria dei terreni di fondazione (qui riportata come categoria C) va riferito non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, si dovranno tenere in adeguato conto le frequenze proprie del terreno di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza in caso di sisma;
- **3:** si richiede di presentare, per le opere in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica, corredata da ulteriori indagini geognostiche in situ e di laboratorio, in sede di progettazione esecutiva tali da approfondire le eventuali problematiche riguardanti il potenziale di liquefazione e i cedimenti post-sisma;
- **4:** per i calcoli relativi alle problematiche sismiche si suggerisce di utilizzare valori della Magnitudo non inferiori a quelle massime previste per la Zona Sismogenetica di cui fa parte la zona oggetto di studio.

CONSIDERATO:

CHE ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 la Giunta Provinciale "può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".

CHE le previsioni di cui al Piano Particolareggiato in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione dello strumento urbanistico in esame, si sono espresse, tutte, con parere favorevole, rimarcando, solo per qualche tematica, alcune condizioni/prescrizioni da mettere in atto in sede attuativa così come sottolineato nel "constatato";

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

PROPONE

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI, ai sensi dell'art.35 della L.R. n°20/2000, in ordine al Piano Particolareggiato relativo alla scheda di PRG n. 167 "Area Casino Placci" sub B del Comune di Faenza, i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna con PG 35464/2023 del 14/12/2023;

2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat del Piano Particolareggiato in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel "Constatato" della presente Relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia riportate al punto c. del "Constatato" della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione all'Unione della Romagna Faentina dell'atto del Presidente relativo al procedimento in oggetto.

IL FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Geologo Giampiero Cheli)
f.to digitalmente

IL FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Paesaggista Giulia Dovadoli)
f.to digitalmente



Provincia di Ravenna

Proponente: /Pianificazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 162/2024

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - PIANO PARTICOLAREGGIATO RELATIVO ALLA SCHEDA DI PRG N. 167 "AREA CASINO PLACCI" SUB B. DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore* interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 01/02/2024

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 17 DEL 01/02/2024

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - PIANO PARTICOLAREGGIATO RELATIVO ALLA SCHEDA DI PRG N. 167 "AREA CASINO PLACCI" SUB B. DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

Si dichiara che il presente atto è divenuto esecutivo il 12/02/2024, ovvero decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Ente, n. 167 di pubblicazione del 01/02/2024

Ravenna, 12/02/2024

IL DIPENDENTE INCARICATO

MAZZEO MASSIMO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 17 DEL 01/02/2024

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - PIANO PARTICOLAREGGIATO RELATIVO ALLA SCHEDA DI PRG N. 167 "AREA CASINO PLACCI" SUB B. DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

Si CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii, l'avvenuta regolare pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line n. 167 di pubblicazione, di questa Provincia dal 01/02/2024 al 16/02/2024 per 15 giorni consecutivi.

Ravenna, 19/02/2024

**IL DIPENDENTE INCARICATO
MORELLI ROSSANA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)